



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 27/6/2025

Protocollo N° 317459 Class: G 920

Prat. Fasc.

Allegati N° 3

Oggetto: Lumpy skin disease (LSD) – Istituzione di zona di protezione e sorveglianza a seguito di un caso confermato in provincia di Mantova. **Prime indicazioni. Annulla e sostituisce la nota prot. n. 317208 di pari data e oggetto.**

PEC

Ai Signori Direttori dei Servizi  
SIAN, SSA, SIAOA, SIAPZ  
delle AULSS del Veneto

e, p.c.,

Direttore Generale Area Sanità e Sociale

Direttore Area Marketing territoriale,  
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport

Direzione Sanitaria IZSVe

CREV - IZS delle Venezie

Ordini dei Medici Veterinari del Veneto

Servizio veterinario Regione Lombardia

Servizio veterinario Regione Emilia-  
Romagna

Associazioni di Categoria

Si fa seguito a quanto anticipato ai Servizi Veterinari (SSA, SIAOA e SIAPZ) delle Az.ULSS in indirizzo nel corso della Unità di Crisi Regionale svoltasi in data 26 giugno u.s., per trasmettere in allegato il “Dispositivo dirigenziale recante istituzione delle zone di protezione e sorveglianza per il focolaio di Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy Skin Disease) in provincia di Mantova” della Direzione Salute Animale del Ministero della Salute, prot. n. 0019024-27/06/2025-DGSA-MDS-P (acquisito con ns. prot. 316608 del 27/06/25).

Con tale provvedimento vengono istituite le zone di protezione (ZP) e sorveglianza (ZS), rispettivamente di 20 e 50 km dal focolaio di Lumpy Skin Disease (LSD) di Mantova, che interessano le

*Area Sanità e Sociale*  
*Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria*  
**Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare**  
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo – 30123 Venezia - Tel. 041/2791382 -1304  
[area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. In allegato sono altresì riportate le mappe e il file con l'elenco dei comuni e degli stabilimenti con allevamenti bovini compresi in tali zone.

Si evidenzia che la nostra regione è interessata sia dalla zona di protezione (Verona) che dalla zona di sorveglianza, comprendente parte delle province di Verona, Vicenza, Padova e Rovigo.

Si rappresenta che nelle zone di restrizione vigono i divieti del Regolamento (UE) 2020/687, con particolare riferimento all'allegato VI; sono pertanto vietate anche:

- la movimentazione di latte
- le movimentazioni di letame, liquame e lettiera da allevamenti siti in zona di restrizione,
- le movimentazioni di pelli di animali provenienti da allevamenti siti in zona di restrizione
- le movimentazioni di ovociti ed embrioni.

Si riportano di seguito le condizioni di deroga, condivise con le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, per le movimentazioni verso il macello, per le carcasse di bovini morti in allevamento, per il latte.

Quanto a pelli e letame, liquame e lettiera, al momento non sono autorizzate movimentazioni; seguiranno a breve indicazioni per la movimentazione.

#### **Movimentazione animali verso impianti di macellazione**

Richiamando il divieto di movimentazione di animali vivi da stabilimenti situati all'interno delle zone di sorveglianza e protezione disposto dall'allegata nota del Ministero della Salute, si trasmettono in **Allegato A** alla presente le procedure e i protocolli sanitari concordati con la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna, che stabiliscono le condizioni con cui movimentare, in deroga, così come previsto dal Regolamento (UE) 2016/429 e 2020/687, in combinato disposto con il D.Lgs. 136/2022, bovini dalle zone di restrizione (ZP, ZS) istituite attorno ai focolai di LSD verso il macello.

Tutti gli impianti di macellazione di bovini siti in zone di restrizione (sia zona di sorveglianza che zona di protezione) del Veneto si intendono designati ai sensi dell'art 28 del Reg (UE) 2020/687, previa verifiche di competenza da parte delle autorità competenti interessate.

Per tali movimentazioni, l'allevatore deve far richiesta al Servizio Veterinario competente sull'allevamento di partenza. La richiesta di deroga deve riportare, oltre ai riferimenti dell'allevamento di origine e le date previste di movimentazione, anche i riferimenti dello stabilimento di destinazione. L'esito della visita va registrato sul DDA (ex Mod. 4) o comunicato via e-mail al Servizio Veterinario competente sullo stabilimento di destinazione prima della partenza. Il Servizio Veterinario competente per lo stabilimento di origine acquisisce l'assenso dell'impianto di macellazione di destino per il tramite del Servizio Veterinario, competente sul macello, che rilascia nulla osta.

Premesso che la selezione degli impianti di macellazione verso i quali inviare i bovini deve rispettare i requisiti previsti dal Reg (UE) 2020/687, ovvero il più vicino possibile e all'interno delle zone di restrizione, qualora ciò non fosse possibile e l'impianto di macellazione di destino ricada al di fuori delle

Area Sanità e Sociale  
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria  
**Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare**  
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791382 -1304  
[area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)

Cod. Fisc. 80007580279

Codice Univoco Ufficio EJ7TAG

P.IVA 02392630279



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

zone di restrizione, la richiesta di deroga (che deve riportare, oltre ai riferimenti dell'allevamento di origine, la motivazione, le date previste di movimentazione e i riferimenti dello stabilimento di destinazione) deve essere inoltrata dal Servizio Veterinario competente sull'allevamento di partenza al Servizio Veterinario regionale (mail: [sanita.animale@regione.veneto.it](mailto:sanita.animale@regione.veneto.it)), che rilascia specifico nulla osta sentito il Servizio Veterinario competente sull'impianto di destino.

Le movimentazioni, che si intenderanno autorizzate solo a seguito di validazione del DDA (Ex Mod. 4) da parte del Servizio Veterinario, dovranno avvenire nel rispetto dei protocolli di cui all'Allegato A.

Per autorizzare la movimentazione in deroga di bovini da zone soggette a restrizioni, è obbligatoria una visita clinica da parte del Servizio Veterinario competente entro le 48 ore precedenti lo spostamento. In caso di sintomi sospetti, il carico è sospeso fino ad esito degli accertamenti. Il trasporto deve avvenire in carico singolo, su strade principali, evitando il più possibile aree con allevamenti bovini, senza effettuare soste o scarichi intermedi.

Il Servizio Veterinario competente per il macello deve essere preventivamente informato dell'arrivo degli animali, verificare l'avvenuta macellazione entro 24 ore dall'arrivo dei bovini oggetto di movimentazione in deroga e confermare l'avvenuta macellazione al Servizio Veterinario di origine, segnalare eventuali sintomi di LSD, garantire la separazione di frattaglie e pelli, e vigilare su pulizia e disinfezione dei locali con prodotti efficaci.

In accordo alle indicazioni del Ministero della Salute, sono **consentite le movimentazioni di animali vivi provenienti da zone libere verso impianti di macellazione siti in zone di restrizione**, senza necessità di deroghe e senza visita pre-movimentazione.

## **Macellazioni d'urgenza al di fuori del macello**

Le Macellazioni d'Urgenza al di fuori del macello (MU-MSU) in allevamenti ubicati nelle zone di restrizione, possono essere autorizzate da parte dell'autorità competente locale, nel rispetto del protocollo in **Allegato B**, condiviso con le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna.

## **Movimentazione carcasse di bovini morti in allevamenti siti in ZP-ZS**

L'autorizzazione alla movimentazione è rilasciata, fatta salva l'assenza di lesioni riconducibili a LSD, ai sensi del Reg (UE) 2020/687, articolo 22, direttamente dal Servizio Veterinario Az.ULSS competente sull'allevamento, previo nulla osta da parte del Servizio Veterinario competente sullo stabilimento di destinazione, se posto al di fuori dalle zone di restrizione. Qualora l'impianto di destino ricada al di fuori del territorio regionale, il Servizio Veterinario competente sull'allevamento di partenza deve acquisire il

Area Sanità e Sociale  
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria  
Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare  
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791382 -1304  
[area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)

Cod. Fisc. 80007580279

Codice Univoco Ufficio EJYTAG

P.IVA 02392630279

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

nulla osta del Servizio Veterinario competente sull'impianto di destino, per il tramite del proprio Servizio Veterinario regionale (per il Veneto, scrivere a: [sanita.animale@regione.veneto.it](mailto:sanita.animale@regione.veneto.it)).

### **Movimentazione latte vaccino**

E' vietata la movimentazione di latte crudo proveniente da allevamenti siti in zona di restrizione, destinato al consumo umano.

E' consentita in deroga, ai sensi dell'articolo 33 e 49 del Regolamento (UE) 2020/687 e in accordo all'allegato VII, la movimentazione di latte crudo in provenienza da allevamenti siti in zona di restrizione, verso stabilimenti di trasformazione per trattamento di pastorizzazione consistente in un unico trattamento termico con un effetto almeno equivalente a quello ottenuto applicando 72 °C per 15 secondi. Lo stabilimento deve essere situato nella stessa zona soggetta a restrizioni o quanto più vicino possibile alla zona soggetta a restrizioni ed opera sotto la supervisione di veterinari ufficiali.

È consentito inoltre, in deroga, sentito il Ministero della Salute e nelle more di specifica nota, la movimentazione di latte crudo verso stabilimenti di trasformazione per la produzione di prodotti a latte crudo a lunga stagionatura (es. grana, parmigiano) a condizione che sia assicurata separazione e tracciabilità dei lotti.

In virtù di quanto disposto dal Ministero, si specifica che non sono consentite le movimentazioni di bovini e di eventuali ovicaprini conviventi per **fiere, mostre e mercati su tutto il territorio nazionale**.

Per quanto riguarda i **capi introdotti dalla Sardegna nell'intero territorio regionale**, per le vie brevi da parte del CREV è stato già trasmesso alle Aziende ULSS l'elenco delle partite introdotte in Veneto a partire da aprile, ai fini dell'attuazione degli opportuni controlli già concordati in corso di UCR.

Per eventuali altre necessità future, si ricorda che è possibile procedere all'estrazione degli animali introdotti sul proprio territorio attraverso la funzionalità di BDN dall'applicativo Bovini e Bufalini col seguente percorso: menu Dati >>>Estrazioni Dati>>>Dati sugli animali >>>Movimentazioni di capi bovini e bufalini.

Si allega infine il **Manuale operativo per LSD** e di seguito si riporta il link alla pagina di EFSA con la scheda della malattia <https://animal-diseases.efsa.europa.eu/LSDV>.

Si chiede infine di sensibilizzare tutti i soggetti interessati sull'importanza di **segnalare immediatamente alle Autorità Competenti eventuale sintomatologia riferibile a LSD** ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 136/2022, ricordando che i sintomi più caratteristici sono le lesioni cutanee e il calo della produzione latte.

*Area Sanità e Sociale*  
*Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria*  
**Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare**  
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791382 -1304  
[area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)

Cod. Fisc. 80007580279

Codice Univoco Ufficio EJY7AG

P.IVA 02392630279

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

I protocolli allegati alla presente, potranno essere rimodulati e integrati in base al variare della situazione epidemiologica e gli aggiornamenti del caso verranno via via trasmessi a tutti gli interessati. Seguiranno ulteriori indicazioni in relazione alle tematiche non ancora trattate in seguito alla condivisione delle soluzioni con le altre autorità competenti.

Cordiali saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA  
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI

Il Direttore

- Dott. Michele Brichese -

UNITA' ORGANIZZATIVA  
SICUREZZA ALIMENTARE

La Direttrice

- Dott. ssa Alessandra Luisa Amorena -

Referente per l'oggetto:  
Tel. 041-2791382/1304

Area Sanità e Sociale  
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria  
**Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare**  
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791382 -1304  
[area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)

Cod. Fisc. 80007580279

Codice Univoco Ufficio EJ7AG

P.IVA 02392630279





## Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE  
ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI  
RAPPORTI INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE  
Ufficio 3 - Sanità animale, direzione operativa del Centro nazionale  
di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Sistema I&R.

Registro – Classif: I.1.a.c/2025/13

Coordinamento interregionale dei Servizi  
veterinari regionali

[m.brichese@regione.veneto.it](mailto:m.brichese@regione.veneto.it)

[saia@regione.veneto.it](mailto:saia@regione.veneto.it)

Regioni e Province Autonome

Assessorati alla sanità

Servizi Veterinari

II.ZZ.SS.

OO.EE.VV.RR.

c/o Regioni e Province Autonome

Assessorati alla sanità

COVEPI e CESME

IZS Abruzzo e Molise

[protocollo@pec.izs.it](mailto:protocollo@pec.izs.it)

Comandante Carabinieri per la Tutela della Salute

Generale di Brigata Raffaele Covetti

[srm20400@pec.carabinieri.it](mailto:srm20400@pec.carabinieri.it)

Stato Maggiore della Difesa Ispettorato Generale della  
Sanità Militare

[stamadifesa@postacert.difesa.it](mailto:stamadifesa@postacert.difesa.it)

[cu.veterinario@igesan.difesa.it](mailto:cu.veterinario@igesan.difesa.it)

MASAF - Dipartimento delle politiche europee e  
internazionali e dello sviluppo rurale

[aoo.disr@pec.masaf.gov.it](mailto:aoo.disr@pec.masaf.gov.it)

[s.davanzo@masaf.gov.it](mailto:s.davanzo@masaf.gov.it)

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

c.a. Dott. Eugenio Duprè

[MITE@pec.mite.gov.it](mailto:MITE@pec.mite.gov.it)

[dupre.eugenio@mase.gov.it](mailto:dupre.eugenio@mase.gov.it)

ISPRA

[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

Direttore Generale della Salute animale

Direzione Generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema

Direzione Generale DGISAN

Uffici 2 e 9 DGISAN

Ufficio 8 DGSA

Associazioni di categoria settore bovini e ovi-caprini

AMVI – FNOVI - SIVEMP

**e, p.c.**

Ufficio di Gabinetto

Capo Dipartimento DOHRI

Ufficio 3 DOHRI

LORO SEDI

**Oggetto: Trasmissione del Dispositivo dirigenziale recante istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza per il focolaio di Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy skin disease) in provincia di Mantova**

Si trasmette il dispositivo in oggetto. Si ringrazia dell'attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Il Direttore dell'Ufficio 3 DGSA  
Dott. Luigi Ruocco\*

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D lgs.39/1993

Direttore dell'Ufficio: Dott. L. Ruocco – [l.ruocco@sanita.it](mailto:l.ruocco@sanita.it) - tel. 06 5994 6755

Referente del procedimento: Dott.ssa Mariana Roccaro - [m.roccaro-esterno@sanita.it](mailto:m.roccaro-esterno@sanita.it) - tel. 06 5994 6212, Dott.ssa Andrea Maroni – [a.maroni@sanita.it](mailto:a.maroni@sanita.it) - tel. 06 5994 6814

Posta certificata: [dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it)



# Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E  
DELL'ECOSISTEMA (*ONE HEALTH*) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE

**Oggetto: Dispositivo dirigenziale recante istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza per focolaio di Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy skin disease) in provincia di Mantova**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ed in particolare l'articolo 64 comma 1;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l'articolo 21 comma 1, lettera a) e b) nonché l'allegato V;

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022 n.136 ed in particolare l'articolo 19, comma 4-bis;

VISTI i resoconti della riunione della Unità di crisi centrale tenutesi il 23 e il 25 giugno 2025 a cui hanno partecipato rappresentanti della DGSA, della DGISA, del Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (one health) e dei rapporti internazionali, delle Regioni, del COVEPI presso l'IZSAM di Teramo, del centro di referenza per le malattie esotiche (CESME) presso l'IZSAM di Teramo, degli IL.ZZ.SS. nella quale sono state discusse strategie sanitarie di prevenzione e controllo della Lumpy skin disease in alcune regioni italiane;

CONSIDERATO che il 25 giugno 2025 è stato confermato dal CESME presso l'IZSAM un focolaio di Lumpy skin disease in uno stabilimento di bovini sito nel Comune di Porto Mantovano (MN) e avente codice 045MN057;

CONSIDERATO che le dimensioni delle zone di protezione e sorveglianza come prescritte per la Lumpy skin disease nel caso del focolaio in questione riguardano territori appartenenti a più Regioni;

RITENUTO pertanto necessario ai sensi dell'art 19, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5 agosto 2022 n.136 istituire in riferimento al focolaio di cui trattasi le prescritte zone di protezione e sorveglianza;

RITENUTO altresì necessario fornire indicazioni per la movimentazione di bovini da vita e da macello presenti in stabilimenti posti nelle suddette zone di protezione e sorveglianza il cui raggio di ampiezza è riportato nell'allegato V del regolamento (UE) 2020/687;

## **DISPONE**

### **Articolo 1**

**(Istituzione di una zona di protezione e zona di sorveglianza per Lumpy Skin Disease)**

1. È istituita una zona di protezione per Lumpy Skin Disease del raggio di 20 km dallo stabilimento avente codice 045MN057, ricomprendente i territori dei comuni di cui all'Allegato 1, parte a) al presente dispositivo la cui durata minima, decorrente dalla data della pulizia e disinfezione preliminare del focolaio, è riportata nell'allegato X al regolamento (UE) 2020/687;
2. È istituita una zona di sorveglianza per Lumpy Skin Disease del raggio di 50 km dallo stabilimento avente codice 045MN057, ricomprendente i territori dei comuni di cui all'Allegato 1, parte b) al presente dispositivo la cui durata minima, decorrente dalla data di pulizia e disinfezione preliminare, è riportata nell'allegato XI al regolamento (UE) 2020/687;
3. La mappa delle zone di cui ai commi 1 e 2 è riportata in Allegato 2;
4. Nelle zone di protezione e di sorveglianza di cui ai commi 1 e 2 i Servizi veterinari territorialmente competenti applicano le misure previste per le suddette zone di restrizione dal Regolamento delegato (UE) 2020/687.

### **Articolo 2**

**(Movimentazione di bovini dalle zone di protezione e sorveglianza)**

1. Ferma restando l'applicazione delle misure previste dal Capo II sezione 2 e 3 del Regolamento (UE) 2020/687, è vietata la movimentazione di bovini presenti negli stabilimenti situati nelle zone di protezione e sorveglianza di cui all'articolo 1.

### **Articolo 3**

**(Deroghe per la movimentazione di bovini destinati al macello)**

1. In deroga all'articolo 2, è consentita la movimentazione di bovini provenienti da stabilimenti situati nella zona di protezione e sorveglianza e destinati al macello, conformemente a quanto previsto dagli artt. 29 e 44 del Regolamento (UE) 2020/687, e alle seguenti condizioni:
  - visita clinica favorevole di tutti i bovini costituenti la partita;
  - adozione di misure di mitigazione del rischio durante il trasporto e presso il macello incluse le fasi di macellazione;
  - macellazione entro le 24 ore dall'arrivo dei capi al macello.

**Articolo 4**  
**(Deroghe per la movimentazione da vita di bovini)**

1. In deroga all'articolo 2, è consentita la movimentazione di bovini da vita solo verso stabilimenti posti nelle zone di restrizione, esclusivamente per giustificati motivi di benessere animale e previa:
  - visita clinica favorevole su tutti i bovini costituenti la partita;
  - test PCR negativo su tutti i bovini costituenti la partita.

**Articolo 5**  
**(Movimentazione da vita di bovini nei territori non ricompresi nelle zone di restrizione)**

1. In considerazione del rischio di diffusione della malattia, nei territori non già ricompresi nelle zone di restrizione è disposto il blocco condizionato in BDN delle movimentazioni da vita di bovini. Il CSN di Teramo attua le opportune modifiche sul sistema informativo.

**Articolo 6**  
**(Movimentazione di animali di specie non listate)**

1. Per le movimentazioni in partenza dalle zone di restrizione verso territori al di fuori di queste di animali delle specie non listate, si dispone l'adozione di misure di mitigazione del rischio, che consistono in una adeguata disinsettazione del mezzo di trasporto utilizzato e applicazione di prodotti insetto-repellenti sugli animali.

**Articolo 7**  
**(Disposizioni finali)**

1. Il presente dispositivo è direttamente applicabile e decade automaticamente alla scadenza delle zone di restrizione.
2. Il presente dispositivo sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it) nella sezione "Trovanorme".

Roma, (data della firma)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Giovanni Filippini**

Giovanni  
Filippini  
26.06.2025  
16:00:09  
GMT+02:00



## Allegato 1

### Parte A: elenco dei comuni ricompresi nella Zona di Protezione

#### Provincia di Mantova:

- Bagnolo San Vito
- Castel d'Ario
- Castelforte
- Castellucchio
- Curtatone
- Mantova
- Marmirolo
- Porto Mantovano
- Rodigo
- Roncoferraro
- Roverbella
- San Giorgio Bigarello

#### Provincia di Verona:

- Erbè
- Mozzecane
- Nogarole Rocca
- Sorgà
- Trenzuelo

### Parte B: elenco dei comuni ricompresi nella Zona di Sorveglianza

#### Provincia di Brescia:

- Acquafredda
- Bedizzole
- Calcinato
- Calvagese della Riviera
- Calvisano
- Carpenedolo
- Castenedolo
- Cigole
- Desenzano del Garda
- Fiesse
- Gambara
- Gardone Riviera
- Gavardo
- Ghedi
- Gottolengo
- Isorella
- Leno
- Lonato del Garda
- Manerba del Garda
- Mazzano
- Milzano
- Moniga del Garda
- Montichiari
- Muscoline

- Nuvolento
- Nuvolera
- Padenghe sul Garda
- Pavone del Mella
- Polpenazze del Garda
- Pozzolengo
- Pralboino
- Prevalle
- Puegnago del Garda
- Remedello
- Rezzato
- Salò
- San Felice del Benaco
- Seniga
- Sirmione
- Soiano del Lago
- Toscolano-Maderno
- Visano

Provincia di Cremona:

- Calvatone
- Cappella de' Picenardi
- Casalmaggiore
- Casteldidone
- Cella Dati
- Cicognolo
- Cingia de' Botti
- Derovere
- Gabbioneta-Binanuova
- Gussola
- Isola Dovarese
- Martignana di Po
- Motta Baluffi
- Ostiano
- Pescarolo ed Uniti
- Pessina Cremonese
- Piadena Drizzona
- Pieve San Giacomo
- Rivarolo del Re ed Uniti
- San Daniele Po
- San Giovanni in Croce
- San Martino del Lago
- Scandolara Ravara
- Solarolo Rainerio
- Sospiro
- Spineda
- Tornata
- Torre de' Picenardi
- Torricella del Pizzo
- Vescovato
- Volongo
- Voltido

**Provincia di Mantova:**

- Acquanegra sul Chiese
- Asola
- Borgo Mantovano
- Borgocarbonara
- Bozzolo
- Canneto sull'Oglio
- Casalmoro
- Casaloldo
- Casalromano
- Castel Goffredo
- Castiglione delle Stiviere
- Commessaggio
- Dosolo
- Gazzuolo
- Gonzaga
- Magnacavallo
- Mariana Mantovana
- Medole
- Moglia
- Ostiglia
- Piubega
- Poggio Rusco
- Pomponesco
- Ponti sul Mincio
- Quingentole
- Quistello
- Redondesco
- Rivarolo Mantovano
- Sabbioneta
- San Giacomo delle Segnate
- San Giovanni del Dosso
- San Martino dall'Argine
- Schivenoglia
- Sermide e Felonica
- Serravalle a Po
- Solferino

**Provincia di Ferrara:**

- Bondeno

**Provincia di Modena:**

- Bomporto
- Camposanto
- Carpi
- Cavezzo
- Concordia sulla Secchia
- Finale Emilia

- Medolla
- Mirandola
- Novi di Modena
- San Felice sul Panaro
- San Possidonio
- San Prospero
- Soliera

Provincia di Parma:

- Colorno
- Parma
- Roccabianca
- Sissa Trecasali
- Sorbolo Mezzani
- Torrile

Provincia di Reggio-Emilia:

- Bagnolo in Piano
- Boretto
- Brescello
- Cadelbosco di Sopra
- Campagnola Emilia
- Campegine
- Castelnovo di Sotto
- Correggio
- Fabbrico
- Gattatico
- Gualtieri
- Guastalla
- Luzzara
- Novellara
- Poviglio
- Reggio nell'Emilia
- Reggiolo
- Rio Saliceto
- Rolo

Provincia di Padova:

- Castelbaldo
- Merlara
- Montagnana
- Urbana

Provincia di Rovigo:

- Badia Polesine
- Bergantino
- Calto
- Castelmassa
- Castelnovo Bariano
- Ceneselli
- Giacciano con Baruchella

- Melara
- Trecenta

Provincia di Vicenza:

- Gambellara
- Lonigo
- Montebello Vicentino


Provincia di Verona:

- Affi
- Albaredo d'Adige
- Angiari
- Arcole
- Badia Calavena
- Bardolino
- Belfiore
- Bevilacqua
- Bonavigo
- Boschi Sant'Anna
- Bosco Chiesanuova
- Bovolone
- Brentino Belluno
- Bussolengo
- Caldiero
- Caprino Veronese
- Casaleone
- Castagnaro
- Castelnuovo del Garda
- Cavaion Veronese
- Cazzano di Tramigna
- Cerea
- Cerro Veronese
- Cologna Veneta
- Colognola ai Colli
- Concemarise
- Costermano sul Garda
- Dolcè
- Erbezzo
- Ferrara di Monte Baldo
- Fumane
- Garda
- Grezzana
- Illasi
- Isola Rizza
- Lavagno
- Lazise
- Legnago
- Marano di Valpolicella
- Mezzane di Sotto
- Minerbe

- Montecchia di Crosara
- Monteforte d'Alpone
- Negrar di Valpolicella
- Oppeano
- Palù
- Pastrengo
- Pescantina
- Peschiera del Garda
- Pressana
- Rivoli Veronese
- Ronco all'Adige
- Roncà
- Roverchiara
- Roveredo di Guà
- Roverè Veronese
- San Bonifacio
- San Giovanni Ilarione
- San Giovanni Lupatoto
- San Martino Buon Albergo
- San Mauro di Saline
- San Pietro di Morubio
- San Pietro in Cariano
- San Zeno di Montagna
- Sanguinetto
- Sant'Ambrogio di Valpolicella
- Sant'Anna d'Alfaedo
- Soave
- Sona
- Terrazzo
- Torri del Benaco
- Tregnago
- Velo Veronese
- Verona
- Veronella
- Villa Bartolomea
- Zevio
- Zimella

## Allegato 2

## Mappa delle zone soggette a restrizione





## **ALLEGATO A - PROTOCOLLO PER SPOSTAMENTO DI BOVINI DA ZONA DI PROTEZIONE E SORVEGLIANZA VERSO IMPIANTO DI MACELLAZIONE**

Al fine di assicurare che la movimentazione oggetto di richiesta di deroga non comporti un rischio di diffusione della Dermatite nodulare contagiosa (LSD), deve essere garantita dall'Azienda ULSS competente per territorio

- una visita clinica, nelle 48 ore precedenti la movimentazione degli animali destinati ad essere spostati

In caso di insorgenza di sintomi sospetti la programmazione del carico deve essere sospesa fino alla conclusione dei necessari accertamenti diagnostici tesi ad escludere la presenza di LSD.

L'esito e la data della visita clinica devono essere registrati sul documento di accompagnamento (ex Mod. 4); gli esiti della visita possono essere resi disponibili dall' Azienda ULSS di partenza all' Azienda ULSS di destinazione anche via e-mail ma comunque prima della partenza degli animali.

A seguito di esito favorevole, gli animali potranno essere spostati:

- per la sola zona di protezione al momento del carico il mezzo di trasporto deve essere sigillato dall'autorità competente per la spedizione o sotto la sua supervisione;
- sia da zona di protezione che di sorveglianza il trasporto deve avvenire comunque in vincolo sanitario verso lo stabilimento di macellazione individuato in accordo alle indicazioni regionali.
- 

Deve essere sempre garantito che l'impianto di macellazione di destino sia situato:

- a) quanto più vicino possibile all'allevamento di origine, all'interno della relativa zona di restrizione;  
o
- b) dalla zona di protezione verso la zona di sorveglianza, quando non è possibile individuare uno stabilimento di macellazione nella zona di protezione;

In caso non sia possibile individuare un impianto di macellazione all'interno delle zone di protezione e sorveglianza può essere individuato un impianto il più vicino possibile alla zona di sorveglianza, secondo specifiche deroghe rilasciate dall'autorità regionale competenti.

Il percorso per raggiungere l'impianto di macellazione, per quanto possibile, avverrà utilizzando i principali assi stradali evitando strade in prossimità di allevamenti bovini e la movimentazione dovrà avvenire senza operazioni di scarico o soste (carico singolo), fino allo scarico nello stabilimento di destinazione.

Il mezzo deve essere sottoposto a disinsettazione e a disinfezione in uscita.

L' Azienda ULSS competente per lo stabilimento di macellazione deve:

- verificare che i bovini oggetto di movimentazione siano macellati entro 24 ore dall'arrivo presso l'impianto di macellazione;
- essere informata in anticipo dall'operatore del macello dell'intenzione di ricevere gli animali in oggetto;
- segnalare prontamente eventuali sintomi e/o lesioni riferibili a LSD nel corso delle ispezioni ante mortem e post mortem;
- vigilare che l'operatore del macello disponga di procedure efficaci per garantire che il sangue e le altre frattaglie siano rimossi dalle carcasse e destinati, in deroga, ad impianti riconosciuti ai sensi del Reg (CE) 1069/2009;
- vigilare che le pelli di animali provenienti da zone di restrizione siano gestite separatamente e adeguatamente stoccate protette da vettori;

- vigilare sulle tempestive registrazioni delle macellazioni in Banca Dati Nazionale da parte dell'operatore;
- vigilare che l'operatore del macello proceda alla pulizia e alla disinfezione dei locali in cui gli animali sono stati tenuti e macellati e che la pulizia e la disinfezione siano completate prima che altri bovini siano tenuti o macellati in tali locali e le disinfezioni vengano effettuate con prodotti efficaci per LSD
- vigilare che l'operatore adotti adeguate azioni di contrasto ai vettori.

## **ALLEGATO B- PROTOCOLLO PER SPOSTAMENTO DI CARCASSE DI BOVINI A SEGUITO DI MACELLAZIONE DI URGENZA AL DI FUORI DEL MACELLO DA ZONA DI PROTEZIONE E SORVEGLIANZA VERSO IMPIANTO DI MACELLAZIONE**

Al fine di assicurare che la movimentazione oggetto di richiesta di deroga non comporti un rischio di diffusione della Dermatite Nodulare Contagiosa/Lumpy Skin Disease (LSD), deve essere garantita dall'AULSS competente per territorio una visita clinica ante mortem che attesti lo stato sanitario del bovino anche in relazione alla LSD.

In caso di visita ante mortem favorevole, anche nei confronti della LSD:

- L'animale può essere sottoposto a MU;
- La carcassa deve essere trasportata assicurando condizioni di non dispersione di materiale biologico potenzialmente contaminato nonché adeguatamente protetta nei confronti di insetti vettori;
- L'esito e la data della visita clinica devono essere registrati sul certificato sanitario che deve scortare la carcassa;
- Il servizio veterinario competente per l'allevamento di partenza dà comunicazione dell'invio della carcassa al servizio veterinario competente sullo stabilimento di macellazione individuato come destinazione

A seguito di esito favorevole della visita AM, le carcasse degli animali sottoposti a MU potranno essere spostate sotto la supervisione del Veterinario Ufficiale verso lo stabilimento di macellazione, garantendo che in via prioritaria, sia individuato un impianto di macellazione di destino situato:

- a) quanto più vicino possibile allo stabilimento di origine, all'interno della relativa zona di restrizione; o
- b) dalla zona di protezione verso la zona di sorveglianza, quando non è possibile individuare uno stabilimento di macellazione nella zona di protezione.

In caso di presenza di lesioni riferibili a LSD nel soggetto oggetto di MU:

- Deve essere vietata la movimentazione del capo;
- L'animale deve essere sottoposto ai campionamenti e, se del caso, per ragioni di benessere, abbattuto in loco assicurando condizioni di non dispersione di materiale biologico potenzialmente contaminato;
- Devono essere adottate sullo stabilimento le misure previste in caso di sospetto, in conformità al manuale operativo e al Reg (UE) 2020/687.

